

Legge regionale 24 gennaio 1997 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

Art. 4

(Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato alla Regione dai soggetti obbligati entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

(1)

2. I criteri e le modalità di versamento sono fissati con provvedimento della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 34/2017